I PODESTA' DI PORTOGRUARO SOTTO LA REPUBBLICA VENETA

Alla metà dello scorso secolo, in occasione del solenne ingresso nella sede vescovile di Concordia di monsignore Angelo Fusinato di Arsiè, canonico e rettore del seminario di Padova, per felice iniziativa del Comune e per opera del benemerito cittadino veneziano Emanuele Antonio Cicogna, usciva un opuscolo ricordo di carattere storico (1), che ci offre una sicura testimonianza del governo, delle leggi e delle costumanze, che regolavano la vita della cittadina agli albori del secolo XVI.

In detto opuscolo viene riportata la « Commissione ducale » con la quale il doge Leonardo Loredan conferiva al gentiluomo Jacopo Marin il mandato di esercitare la carica podestarile nel Comune di Portogruaro. Il Marin fu eletto a questo ufficio il 12 febbraio 1519, un secolo cioè dopo che le truppe venete, guidate dal conte Filippo Arcelli di Piacenza, superato il fiume Livenza, erano passate alla conquista del Friuli (1420).

Di questo « magnifico messere » sappiamo solo che fu figliolo di Bartolomeo e di Lucrezia Priuli di Marco, che condusse in sposa nel 1508 una figlia di Luca Querini e che morì nel novembre del 1545. Il Marin compì il suo mandato nell'agosto del 1521 e fu sostituito il 24 dello stesso mese da Alvise da Molin di Carlo, dato che l'investito non poteva rimanere in carica oltre i sedici mesi, salvo che detto tempo non fosse prolungato per il rifiuto degli eletti a succedergli.

LE « COMMISSIONI » E LE « LETTERE » DUCALI

La « Commissione » di cui s'è fatto parola, era stata conferita dallo stesso doge Loredan ad un altro patrizio che prima del Marin era stato destinato a Portogruaro. Chi fosse non si può rilevare, perché il suo nome ed il suo stemma gentilizio furono cancellati nel codice per sovrapporvi il nome di Jacopo Marin con lo stemma del suo casato. La « Commissione ducale », per chi non ne fosse a conoscenza, era un documento con il quale il doge conferiva in nome ed autorità della Repubblica il mandato ai suoi

cittadini di esercitare i diritti e adempiere le obbligazioni annesse agli impieghi pubblici fuori della metropoli.

Fra le rare « Commissioni » della nostra terraferma sono appunto quelle di Caorle, di Marano, di Portogruaro; ma analoga procedura veniva usata anche per Sacíle, Portobuffolè, Motta di Livenza e per altre località che non è il caso di nominare; di questo ce ne dà conferma Marin Sanuto (2).

Quando però il dominio veneziano era circoscritto alle lagune da Grado a Cavarzere, queste « Commissioni » ebbero scarsa importanza, ma quando Venezia estese le sue conquiste e sviluppò i suoi commerci nel lontano Oriente, dovette inviare consoli presso le genti con le quali desiderava mantenere buone relazioni, è ovvio che queste « Commissioni » crescessero di importanza. Quindi dovendosi dare ai rappresentanti della Repubblica speciali istruzioni, non poteva bastare più un semplice mandato in foglio, cioè una « Lettera ducale », ma si rese necessaria una descrizione minuta di ordini e regolamenti di politica, di prudenza, di giustizia, che fissasse i limiti dei diritti e dei doveri nelle persone deputate a rappresentare la Repubblica all'estero. Questo complesso di norme di governo servì in epoche posteriori alla compilazione della storia dei vari paesi e alla conoscenza delle pubbliche istituzioni interne ed anche estere nei secoli passati.

Le « Lettere » erano scritte in foglio di pergamena piuttosto largo, munito del suggello del doge *pro tempore,* o del dominio veneto, in sede vacante; suggello quasi sempre di piombo impresso da una parte con il S. Marco, e dall'altra con il nome ed il cognome del doge, pendente ad una cordicella. Le « Commissioni ducali » erano invece fascicoli, più o meno voluminosi, quasi tutti in pergamena, che traevano con ogni probabilità il nome dalla prima parola da cui cominciavano: « *Comittimus tibi...* » (3). Pendeva da essi parimenti il sigillo ducale con la sigla del segretario incaricato. I patrizi, assecondando il gusto del tempo, gareggiavano nel far dipingere dai più valenti miniatori la copertina, o meglio la prima pagina delle « Commissioni », che divenne con il passar degli anni ricercata come cosa rara ed artisticamente pregiata.

Secondo le disposizioni prescritte in dette « Commissioni », il podestà, nell'accettare la carica, doveva pronunciare le parole di rito: « *Ego accepto hoc regimen nomine Illustrissimi Dominii Venetiarum* »; mentre nel rassegnarla al successore doveva dire: « *Consigno vobis hoc regimen...* », e, nello stesso giorno della presa di possesso, era tenuto ad informare il doge a mezzo lettera. Era compito del podestà amministrare la giustizia *in civilibus* coadiuvato da quattro cittadini del maggior Consiglio della terra di Portogruaro eletti, in base agli statuti, di sei mesi in sei mesi, mentre *in criminalibus* doveva amministrare la giustizia da solo.

PROIBIZIONI A NON FINIRE

Le norme alle quali doveva attenersi un podestà durante il periodo che rimaneva in carica, erano molte e specificatamente contenute nella « Commissione » che riceveva all'atto della nomina. Esse, oltre che rispec-

chiare gli usi, i costumi e la mentalità di un mondo ormai tanto lontano e tanto diverso dal nostro, sono una testimonianza di grande probità amministrativa. Nessun atto, infatti, che potesse, anche indirettamente, dar adito a sospetto era lecito al rappresentante di Venezia inviato nelle città di terraferma. Questi, una volta insediato nel suo ufficio, doveva impedire che qualcuno al suo soldo potesse percepire denaro o altra remunerazione dalla Repubblica, sotto pena di dieci ducati per ogni ducato percepito, previa la rimozione dall'incarico. In altre parole era proibita fin da quei tempi la molteplicità degli impieghi remunerati, cosa questa che ha destato grande scalpore in Italia qualche tempo addietro.

Il podestà non poteva inviare fuori Portogruaro nessun fante o cavaliere, né far uso dei loro cavalli o ronzini se non per servizio della Serenissima o del Comune; né gli era consentito costringere in qualche modo persone a lui soggette a prestazioni non inerenti al loro impiego, come il trasporto di granaglie, di foraggi o di legnami, salvo che per esse non venisse corrisposta la dovuta mercede.

Era fatto assoluto divieto a lui e a persone della sua famiglia di esercitare o fare esercitare il commercio, gestire una trattoria o essere compartecipe con altri nella riscossione dei dazi o di altre imposte; non gli era permesso di comperare o di far comperare campi o poderi nella terra di Portogruaro o del Friuli per tutto il tempo del suo incarico. Non poteva ricevere regali a qualsiasi titolo, né poteva favorire, se non con minaccia di gravissime sanzioni, qualcuno a non pagare tutto o in parte il denaro dovuto all'erario dello Stato. Egli doveva rendersi responsabile e garante in solido di ogni trasgressione alle norme della « Commissione » commessa dalla moglie, dai suoi eredi, sia maschi che femmine, da qualche socio o persona della sua famiglia una volta accusato presso il Governo o presso gli avvocati del Governo.

Se il podestà fosse stato convinto dagli avvocati d'aver sottratto denaro spettante al dominio della Serenissima Repubblica, sarebbe stato condannato come ladro a restituire il maltolto e ad essere privato in perpetuo di ogni onore e carica e il suo nome sarebbe stato pubblicato ogni anno nelle liste dei ladri (4). Non gli era consentito, sotto vincolo di giuramento, di contrarre o di fare contrarre matrimonio, né di impetrare o far impetrare per sé o per altri una prebenda o un beneficio se non dopo un anno dalla cessazione del suo mandato podestarile. Non poteva condurre seco un cancelliere o un notaio, un vicario o un commilitone che non fosse cittadino veneto o persona che per privilegio abitasse a Venezia con la sua famiglia, o un cittadino originario delle terre e dei luoghi della Serenissima. Dette cariche non potevano essere ricoperte in quella terra di cui uno era cittadino o distrettuale; nessuno poteva inoltre rivestire la carica di vicario, di cancelliere e di notaio in quella città o castello donde era oriunda la moglie e dove abitava o aveva dei beni, sotto pena di cento ducati e la privazione perpetua di tali uffici, eccezione fatta per coloro che erano originari veneti. Al podestà era fatto divieto di portare il lutto, pena la multa di cento ducati; gli era consentito solo per otto giorni in caso di morte del padre, della madre, dei figli, dei fratelli e della moglie.

Il podestà percepiva dalla Comunità di Portogruaro, per la carica da lui ricoperta, trecento ducati (5) di salario all'anno e in ragione di anno con l'obbligo però di mantenere a sue spese tre cavalli, tre servitori e un soldato *(et unum sotium militem)* (6), probabilmente per la guardia della sua persona, al quale doveva corrispondere cento libbre di salario annuo e in ragione di anno e cinquanta per spese. Norme minuziose regolavano ancora il trattamento dei dipendenti, il mantenimento di tutti coloro che componevano la sua famiglia, la vendita dei cavalli allo scadere del mandato, e le consegne da dare al suo successore.

CONTRABBANDO E GIUOCHI D'AZZARDO

Gravi erano pure le sanzioni penali contro gli evasori fiscali, contro i trasgressori delle leggi che regolavano il commercio, il pubblico impiego o il tranquillo vivere cittadino.

Quando qualcuno, sia pure in privato, criticava le deliberazioni prese dal Consiglio riguardo l'imposizione dei dazi e si rendeva colpevole di sobillazione a non pagare, usando tali espressioni: *non pagé, non compre pegni, et ipsis consimilibus, que veniant contrariare deliberationibus factis in consiliis nostris,* veniva messo in carcere e poscia bandito per due anni dal territorio di Portogruaro, previo sborso di trecento ducati d'oro da dividersi in parti uguali, se c'era un accusatore, tra questi, il podestà e il dominio veneto.

Il podestà a mezzo dei suoi ufficiali doveva vigilare affinché giusta le deliberazioni prese nel Consiglio dei Pregadi in data 16 aprile 1490, nessuno introducesse nel territorio della Repubblica velluti, drappi o panni di seta o d'oro e seta o di seta e argento se non fossero stati confezionati a Venezia; e nessuno poteva vestire detti panni sotto pena di vederseli bruciare in pubblico e venir tassato del venti per cento del valore della roba confiscata.

In forza di una legge ancor più antica (23 dicembre 1330) tendente a salvaguardare gli interessi della cittadina e l'artigianato veneziano, non era permesso di caricare ferro di qualsiasi specie su barca o su altro naviglio in alcun luogo della Patria del Friuli all'infuori di Portogruaro, né si poteva trasportare a Venezia ferro da laboratori non autorizzati. I proprietari che non si fossero attenuti a tali disposizioni, erano puniti con un mese di carcere e con la confisca di tutto il corredo relativo alle barche stesse. Le cose sequestrate venivano poste a disposizione dell'Arsenale. « Anchore e rampegoni » potevano essere trasportati a Venezia sia interi che a pezzi, secondo la convenienza. Ai podestà di Marano, di Portogruaro, di Caorle e di Grado era dato il particolare incarico di vigilare al rispetto delle leggi in materia.

La Repubblica Veneta vietava agli ebrei di acquistare nelle sue terre poderi, case e stabili, pena la confisca dei beni acquistati; se alla cono scenza del fatto si fosse giunti per mezzo di interposta persona, metà dell'importo di vendita di detti beni sarebbe andato ad essa e metà al Comune. Al podestà era fatto assoluto divieto di trafficare o di cambiare valuta

spettante al pubblico erario per sua utilità sotto qualsiasi forma e per qualsiasi ragione; se scoperto, oltre alla restituzione di tutto il denaro, sarebbe stato privato per cinque anni di ogni ufficio e beneficio con l'interdizione perpetua dall'esercizio delle funzioni podestarili. Se ci fosse stato un accusatore, questi avrebbe percepito un terzo di detta multa; se invece il colpevole di questo reato fosse stato un ufficiale dipendente dal Comune, allora il podestà avrebbe avuto una parte della pena pecuniaria. Se qualcuno poi si fosse reso colpevole di falso giuramento, veniva punito col taglio della lingua in modo da non poter più parlare. Le disposizioni legislative nelle terre di S. Marco prevedevano per gravi delitti anche la pena capitale, mentre pene corporali di vario genere venivano inflitte ai colpevoli di reati minori.

La Repubblica Veneta non si limitava però a tutelare i suoi sudditi nelle loro persone e nei loro averi, ma proteggeva con sapienti leggi il loro commercio e ogni attività artigianale, così che merci e materiali da lavoro, confluendo per cinque secoli nelle città del Lemene, crearono benessere e prosperità ai suoi cittadini.

E' noto che i reggitori della cosa pubblica hanno cercato anche in passato di porre un freno alla smodata passione del giuoco, fonte di malcostume e di disordine nei nostri paesi. Sotto la Serenissima, a Portogruaro, era proibito il giuoco dei dadi (7) per le conseguenze che ne derivavano; era però in facoltà del podestà concedere il permesso o a limitarlo. Di giorno e per diletto ognuno poteva giocare anche in pubblici esercizi a condizione che la somma in palio non fosse superiore a quella stabilita dalle prescrizioni che regolavano tale materia. Coloro che venivano sorpresi a giocare con una posta superiore a dieci libbre, dovevano restituire quanto avevano vinto ed in più pagare una multa di cento ducati. Era però nei poteri discrezionali del podestà mitigare la pena accennata, come il concedere permessi di altro genere richiesti dai cittadini.

Nella « Commissione » del Marin non sono nominati altri giuochi, il che sta ad indicare che quello dei dadi era allora il più pericoloso per l'ordine pubblico in quanto offriva l'occasione a frequenti litigi e risse.

CRIMINALITA' E MISURE REPRESSIVE

Il podestà, nei confronti delle persone poste al bando dal suo territorio sia in perpetuo che per un tempo limitato, doveva attenersi alle deliberazioni prese dal Consiglio dei Dieci in data 26 luglio 1503 ed aggiornate il 16 ottobre 1504. Le norme invece da seguire nei confronti dei ladri erano state decise dal Consiglio dei Pregadi il 20 agosto 1506: « Che de cetero atrovandosse in alcuna cita terra over luogo de la Signoria nostra et etiam in questa cita de Venetia algun ladro over ladri cum furto o parte di quello per loro derobato nel Dominio nostro et sia dove si voglia, siano tenuti et obligati i rectori dove quelli se atrovassero mandarli sotto bona custodia in potere et mano de quelli rectori de la terra over luogo nel qual haveranno comesso el furto, i qual rectori possino et debano procieder contra questi tal ladri si come iparerà i delicti loro

meritar: non altramente che i fusseno presi ne la jurisdition sua, acio cognosano non poter esser securi in parte alcuna del nostro dominio et vengino a portar le debite pene et suplicij che meritano: et per votiva execution de la presente deliberation nostra: quello over quelli che accuseranno et daranno ne le man de li rectori nostri predicti tal ladri ritrovati cum i furti habino la instessa taglia haberiano quando i avesseno accusadi et prexi nel proprio loco del furto commesso. . . . .

Et perché per le leze et ordeni nostri e statuido che tutti i ladri banditi non possino star ne i luoghi dove hanno commesso el furto ne miglia 15 de la da i confini: ed sintravegni molte volte che commesso el furto se absentano et vanno sopra i dicti confini parendoli poter star per fina ch'el se prociedi contra loro, che e cossa da non sopportare per algun modo, et però sia preso et deliberado che quotiescunque el sarà venuto a notitia del algun rector nostro de qualunque furto commesso ne la sua jurisdictione et che formato processo venira a presentir et intender el ladro over ladri non esser per miglia 15 de la da i confini de la jurisdiction sua si obligato el rector over rectori del loco dove se atrovaseno dicti ladri; et etiam i magistrati de questa cita nostra a chi tal cossa aspeta, quelli essendoli richiesti far prender et dar ne le mano del rezimento dove l'havera commesso el delicto: quali possi et debi medesimamente prociede contra de essi come li parera ricercar la justitia non altro che se i fussino sta presi ne la jurisdiction sua, acio tal prava sorte de homeni siano *eradicati e terra viventium et debitas penas luant.* Et quelli similiter accuseranno habi questa instessa et medesma taglia haveriano se i havesse accusati esser nel instesso locco del furto perpetrato ».

Come si vede la Repubblica non mancava di leggi sia per punire i ladri che per reprimere ogni altra sorta di criminalità; la *longa manus di Missier Grando,* forte dell'appoggio del Consiglio dei Dieci, arrivava quasi sempre ad assicurare alla giustizia i rei dovunque si annidassero. Quando però il malcostume e la corruzione, rompendo ogni freno, arrivavano a tal punto da coinvolgere anche persone influenti nella vita cittadina, allora l'azione dei supremi Organi dello Stato perdeva ogni efficacia. La tanto conclamata inesorabilità del Consiglio dei Dieci si riduceva spesso, in pratica, a ben poca cosa. I rei, infatti, se sapevano destreggiarsi e se appartenevano a famiglie ricche e potenti, potevano facilmente liberarsi dalle pene inflitte, limitandone le conseguenze ai soli danni economici derivanti dalla temporanea confisca dei loro averi o da speciali indennità imposte loro dal fisco. Anche quanto fu scritto sulle famose bocche di leone, dove venivano gettate le denunzie segrete, dice il Da Mosto, non è conforme al vero perché erano presi in considerazione solo quelle firmate riguardanti persone; e delle anonime non si teneva conto se non si riferivano agli affari di Stato (8).

Eppure noi, tratti in inganno forse da letture o da scrittori che travisano la realtà storica, siamo portati a guardare il mondo dei nostri avi con una certa benevolenza, quasi fosse stato un èden di felicità, mentre condanniamo molte manifestazioni della nostra attuale società giudicandola peggiore di quanto essa non sia.

Andrea Da Mosto, che non è passato invano per l'Archivio di Stato,

ricostruisce a tinte piuttosto fosche l'ambiente veneziano e provinciale del '500 e del '600, sostenendo che se gli storici avessero compulsato i registri dei *Comuni* e quelli dei *Criminali del Consiglio dei Dieci* non ci avrebbero fatto apparire la vita d'allora come poco dissimile da quella tranquilla e pacifica che precedette la rivoluzione francese e della quale il Nievo, nostro conterraneo, con piacevole bonomia ha posto in luce gli aspetti più caratteristici ed appariscenti. La realtà è ben diversa. Nessuno forse ha mai pensato che il fenomeno dei bravi descritto dal Manzoni non riguardava solo il Milanese, ma s'era diffuso molto largamente anche nelle terre della Serenissima Repubblica.

A combattere e a punire le malefatte di queste persone senza arte o mestiere indicate col nome di bravi, che facevano poco conto della vita umana, della parola data, delle leggi divine ed umane, venne designato, fino al loro primo apparire, l'eccelso Consiglio dei Dieci.

E non ci voleva meno di questo supremo consesso giudiziario, formato dai più autorevoli patrizi, per cercare di arginare in qualche modo il loro dilagare. In non molto tempo la città di Venezia e lo Stato Veneto ne furono pieni. I violenti li assoldavano per sfogare i loro feroci istinti e per servirsene contro i loro nemici, e le persone equilibrate e normali li tenevano nelle loro case per seguire l'uso generale e per respingere al caso la violenza con la violenza. La molteplicità delle grida emanate dal 20 febbraio 1568 al 24 maggio 1741, stanno a dimostrare gli sforzi compiuti dalle autorità per estirpare questa sciagurata genía e nello stesso tempo sono una testimonianza « della sua dura e rigogliosa vitalità ».

« Infine, scrive il Da Mosto, vedendo i Dieci che coi loro mezzi non riuscivano a dominare la situazione, non seppero trovare altro rimedio che quello di rivolgersi agli inquisitori di Stato, perché con la loro procedura più sommaria ed efficace li aiutassero nelle investigazioni per scoprire ed eliminare i bravi ».

Anche l'opera svolta da questo tribunale non sortì l'effetto sperato; tanto è vero che nel 1682, a Venezia e nella terraferma, gli omicidi salirono in otto mesi a settecento, quasi cento al mese, e a questi si debbono aggiungere le malversazioni ed i soprusi d'ogni genere che venivano a sconvolgere il ritmo normale della vita quotidiana. Né a migliorare tale situazione contribuì la facoltà data ai Rettori della terraferma di valersi, nella formazione dei processi, della loro procedura sommaria. Il male aveva radici tanto profonde da minare le strutture stesse dell'ordinamento civile sul quale si reggeva la società. Le cause del generale malcostume si possono ricercare nello scarso senso morale, in una certa spregiudicatezza in fatto di religione, nella boriosità dei nobili che reggevano il loro prestigio sul numero dei sicari al loro servizio e soprattutto nell'ignoranza e nello stato di abiezione in cui erano tenute le plebi, particolarmente quelle rurali. Tristemente famoso resta ancora nei nostri paesi il nome di *bulo* (sinonimo di sicario), inteso oggi con significato diverso dall'originario.

Il Consiglio dei Dieci non ha nulla da rimproverarsi nell' opera di repressione della criminalità. Bandi temporanei, bandi perpetui e bandi capitali semplici o rigorosi, con la confisca dei beni erano all'ordine del giorno per colpire i rei.

Secondo il costume del tempo, per i reati più gravi era prevista la pena capitale che veniva eseguita, a scopo intimidatorio, nel modo più barbaro.

Il reo era sovente trascinato fino al luogo del supplizio a coda di cavallo; durante il percorso veniva battuto a sangue e mutilato di qualche membro o parte ed infine decapitato o appeso ad una forca. I giustiziati, se le circostanze lo richiedevano, erano squartati e le singole parti del corpo appese in località diverse in modo da essere ben visibili al pubblico.

Ai colpevoli di reati meno gravi veniva applicata, a seconda del rango della persona, la prigione perpetua o temporanea, con o senza luce; altra pena cui uno poteva essere condannato era la galera per un certo numero di anni; le multe andavano generalmente a risarcimento dei danneggiati o a beneficio di pie istituzioni.

I patrizi ed i cittadini colpiti da bando, e talvolta anche da pena capitale, potevano, secondo le consuetudini del tempo, cavarsela a buon mercato andando al confine in qualche città di terraferma oppure prestando servizio in guerra a proprie spese.

Le condizioni delle popolazioni campagnole erano misere; il lavoro della terra faticoso e scarsamente remunerato ed oltre a ciò, l'ostentato disprezzo del signorotto terriero verso coloro che contribuivano a creare la sua ricchezza. In migliore considerazione erano tenuti gli artigiani ed i piccoli commercianti, per quanto le loro condizioni economiche non fossero floride.

I malviventi che dovevano rendere conto alla giustizia di qualche malefatta, s'annidavano nelle campagne temuti dalla povera gente. Tale stato di cose venne a cessare in parte solo quando i tempi furono maturi, quando cioè le condizioni sociali si modificarono sotto la spinta delle nuove idee di fratellanza, di uguaglianza e di libertà predicate dai vessilliferi del movimento rivoluzionario francese, alle quali fecero eco le nuove teorie del nostro Cesare Beccaria che riteneva l'abolizione della tortura e della pena capitale come segno di rinnovamento sociale e di una riconquistata dignità umana.

SANZIONI CONTRO I BESTEMMIATORI E NORME ANAGRAFICHE

Nella « Commissione ducale » data a Jacopo Marin non è fatto cenno alcuno sul modo di procedere contro i bestemmiatori; né era il caso di farlo, perché il podestà era tenuto a far rispettare gli statuti delle singole comunità già preesistenti, o tutt'al più ad apportarne quelle modifiche che le circostanze lo richiedessero.

La bestemmia, che tanto degrada la persona umana, ha richiamato in ogni tempo l'attenzione dei legislatori; e per quanto non ci sia essere civile che non ravvisi in essa un atto di inqualificabile stoltezza, tuttavia non c'è stata legge che sia riuscita ad estirpare questa mala pianta che cresce ancor oggi rigogliosa in tutti gli orti. In antico le pene previste

per tale reato erano molto più rigorose di quanto non lo siano ai nostri giorni.

Presso gli Ebrei, infatti, i bestemmiatori venivano condannati alla pena di morte mediante lapidazione (9), mentre la nostra attuale legislazione contempla per costoro un'ammenda che va da lire quattromila fino a centoventimila (10). E' comunque risaputo che l'articolo 724 del nostro Codice Penale trova in pratica scarsa applicazione. Ma non è il caso di allargare l'argomento; quello che più interessa è di offrire al lettore un quadro abbastanza fedele degli ordinamenti civili delle nostre città e paesi nei secoli passati.

La bestemmia, da quanto ci è dato di conoscere, era anticamente molto più diffusa e frequente che oggigiorno e di ciò fanno fede le pene sancite in tutti gli statuti dei nostri Comuni contro il bestemmiatore.

Il 17 dicembre 1351, il Consiglio di Sacile, convocatosi *supra lobia portus,* aggiungeva agli statuti del Comune già in atto la rubrica 83ª che stabiliva l'applicazione della multa di venticinque soldi di piccoli a chi bestemmiava *contra Deum, vel sanctam Mariam eius matrem, vel Sanctos, vel Sanctas eorum.* E, in difetto di pagamento della multa, il bestemmiatore doveva venire immerso per tre volte nel Livenza: *et si solvere non posset quod submergatur ter in flumine Liquentia de ponte in aqua.*

Vien fatto di pensare, che i... « disperati » di Sacile, potessero prendersi licenza di bestemmiare solo d'estate: bagno gratuito! Non si deve però trovare, in simile pena — commenta Egidio Zoratti in *Gli statuti comunali friulani* — la gravità dell'espiazione nel senso delle sofferenze fisiche al colpevole, ma nel senso delle sofferenze morali, per la derisione e l'ignominia cui era sottoposto. Tanto è vero che, per le disposizioni di altri statuti, il bestemmiatore doveva stare legato pubblicamente alla catena, o rimanere legato alla berlina per un giorno intero.

Gli statuti di Concordia del 1349, fissavano per i bestemmiatori la pena pecuniaria di soldi venti e, in caso di insolvenza, tre tuffi nel Lemene: *submergatur vel supozetur in flumine Lemenis per tres absque exceptione.*

Se dette leggi fossero ancora in vigore quanti tuffi non si vedrebbero nel Lemene ai nostri giorni!

A Porcia — annota lo Zoratti nella sua *Comparazione analitica degli statuti del Friuli* — i bestemmiatori venivano immersi nell'acqua del Molino di Sotto; ad Aviano nell'Albareto; a Prata nel Meduna; in modo però che l'immersione dovesse avvenire senza lesioni del corpo *ita quod sine lesione corporis extrai possit.*

Rileviamo ancora, che gli statuti di Cusano del 1253, punivano il bestemmiatore con la pena di venti soldi o, in sostituzione, ordinavano che il colpevole fosse gettato tre volte nell'acqua *submitatur ter in aquam.* Quelli di Spilimbergo del 1326, imponevano al bestemmiatore di pagare una multa di quaranta soldi di piccoli o *demergatur in gurgo aque.* Secondo le « Ordinazioni » di Polcenigo del 1356, colui che si rendeva colpevole d'una tale infamia doveva versare alla Curia comitale venti soldi di piccoli *et si solvere non posset, proiciatur de ponte in acqua ubi major fuerit* (dal ponte del lontano Livenza, dunque, perché se era quello più prossimo, del Gorgazzo, addio... costole!).

Gli statuti municipali della Terra di Venzone del 1424, condannavano il bestemmiatore al carcere in fondo alla torre per tre giorni, o per sei, secondo la gravità, a pane ed acqua. Il libro secondo degli statuti di Pordenone sanciva, contro i bestemmiatori, la pena di lire tre e soldi cinque, più soldi venti per l'accusatore e in caso d'insolvenza un giorno di berlina.

Assai curioso ma efficace agli effetti della pubblica derisione, e senza possibilità di reazione, erano gli statuti della Comunità dei Forni Savorgnani (Forni di Sopra e Forni di Sotto) che prevedevano la condanna dei bestemmiatori a stare per tre domeniche fuori della porta della chiesa con la lingua in *glove,* obbligati cioè, a tenere la lingua costretta tra i denti, ossia al silenzio (11).

A Venezia i magistrati alla Bestemmia e alla Giustizia nuova avevano il compito specifico di vigilare sul buon costume di reprimere ogni abuso che potesse tornare a disdoro della pubblica moralità. Tali erano dunque le sanzioni penali sancite dai nostri padri contro coloro che si degradavano offendendo con parole ingiuriose quanto v'è di più sacro nella tradizione civile e cristiana del nostro popolo. Le pene mutano coi tempi, i costumi rimangono.

Era anche compito del podestà far rispettare le norme anagrafiche sancite dal Consiglio dei Dieci il 31 agosto 1506.

Ogniqualvolta nasceva un figlio, il padre era tenuto, trovandosi a Venezia, di farne denuncia all'ufficio degli Avogadori del Comune entro il termine di otto giorni. In caso di legittimo impedimento, la denuncia doveva essere compiuta dalla madre o da due congiunti del *puto,* specificando se quello era nato da legittimo matrimonio, nonché il primo e il secondo nome *de dicto fiol,* con il nome, il cognome e la nazionalità della madre, affinché *se intenda sel sara nasudo de dona de leze nostre ut supra concessa, dando etiam li piezi sì de la legitima come de la eta.*

Se il figlio nasceva fuori di Venezia, doveva essere denunciato ai pievani, o curati della chiesa da cui dipendevano i genitori; analoga denuncia doveva essere fatta anche ai rettori veneziani del luogo, i quali dovevano notificare subito per lettera l'atto di nascita agli Avogadori del Comune di Venezia, fermo restando l'obbligo, appena giunti in quella città, di attenersi alle norme generali.

Gli atti erano registrati in due libri dell'ufficio di Avogaria.

In data 26 marzo 1422 fu deliberato dal Maggior Consiglio, che un gentiluomo che avesse contratto matrimonio con *femine de vil condition,* doveva recarsi presso l'ufficio suddetto per registrare l'avvenuto matrimonio. In caso di mancata registrazione nel tempo previsto, i figli nati da questo matrimonio non sarebbero stati riconosciuti se non in seguito ad una diversa e più complicata procedura.

LE FORTIFICAZIONI E LA LORO CONSERVAZIONE

Una legge dell'11 maggio 1487 precisava gli obblighi sulla conservazione delle fortificazioni esistenti nelle città, castelli e fortilizi della Serenissima.

Se un rettore, castellano od ufficiale avesse sottratto a scopo di lucro materiali di qualsiasi genere da dette fortificazioni, non solo era tenuto alla loro restituzione, ma incorreva *ipso facto* nella pena pecuniaria di mille libbre di piccoli con la interdizione per dieci anni da ogni pubblico ufficio. Se questi invece fosse stato un castellano o un ufficiale popolare, oltre alla restituzione e alla multa anzidetta, veniva privato della castellania con la interdizione perpetua dal ricoprire cariche nelle terre della Repubblica ed infine veniva posto al bando per dieci anni.

I capitani delle città e delle terre dipendenti da Venezia avevano l'obbligo, una volta entrati in carica, di ispezionare diligentemente tutte le fortificazioni entro i limiti della loro giurisdizione e di far compilare un inventario del materiale in esse esistente da tramandarsi da castellano a castellano assieme con i verbali del trapasso dei poteri. Gli interessati dovevano essere informati dei singoli capitoli della legge predetta.

Secondo una delibera del 4 agosto 1506 stabilita dal Consiglio dei Dieci, un rettore o un castellano della terraferma non poteva per alcuna festa o pubblico avvenimento prelevare polvere da una fortificazione senza espresso mandato della Signoria, salvo in caso di necessità, sotto pena di pagare quella consumata o mancante con l'aggiunta d'una multa pari all'importo della polvere consumata.

La presente deliberazione era posta in tutte le « Commissioni » dei rettori che venivano inviati nelle varie località della Repubblica Veneta.

Al podestà era fatto divieto inoltre di porre la sua arma (stemma gentilizio) su qualsiasi edificio da lui costruito o restaurato e in qualsiasi altro luogo; gli era concesso di collocare il suo stemma, non scolpito su marmo ma dipinto, solo nell'interno del palazzo della sua residenza (12).

Queste ed altre norme erano state significate al magnifico missier Jacopo Marin dignissimo podestà a Portogruer, a firma di jo. Franciscus Rizardo in nome dei Provveditori sopra la Camera de imprestedi (13) per l'autorità concessa loro dall'eccellentissimo Consiglio dei Pregadi.

Da quanto è stato riferito, si può comprendere come si svolgesse la vita pubblica e privata dei nostri avi, che non fu certo, per molti aspetti, tanto dissimile dalla nostra, anche se a taluno possono essere sembrate barbariche le pene che venivano irrogate ai colpevoli di qualche reato. Crollato l'ordinamento patriarchino che durava da secoli, la Repubblica Veneta subentrò con le sue leggi e costumanze nelle terre conquistate, promuovendo quelle riforme che, iniziate nella vita ecclesiastica, dovevano penetrare in tutta la compagine della vita civile.

AMEDEO PIZZIN

NOTE

(1) E. A. CICOGNA, *Documenti storici inediti pertinenti alla città di Portogruaro,* Portogruaro, Castion, 1851, pp. 122.

(2) M. SANUTO, *Descrizione della Patria del Friuli,* Naratovich, Venezia, MDCCCLIII.

Di Marano così scrive il Sanuto a pag. 28: « Circha miglia XX bone distante da Udene quasi su la marina e sito el castel de Marano castello assai decente et secondo castello da mare assai richo et populato et ha porto in mare per alcuni canalli che vano per quelle valle salmastre. In questo la nostra Illustrissima Signoria che ne e domina manda podesta et rectore uno suo venetiano patricio ».

Il castello di Marano, caduta la Repubblica di Venezia (1797), passò all'Austria (1797-1805), quindi al Regno Italico (1805-1814), di nuovo all'Austria (1814-1918) ed infine all'Italia. Oggigiorno è un vivace centro peschereccio, favorito anche dal crescente sviluppo agricolo e turistico.

Il Sanuto nella sua operetta passa in rassegna poi altre località: « Portogruar grosso e bon castello porto e recapito de quasi la mazor parte dele mercantie che vano e vengono da le parte tramontane a Venetia et ha fontego sono miglia 6 da porto ala anticha zia cita ma hor villa de concordia sono miglia 2 bone siche da Udene a dicta Concordia in tutto sono miglia 31 dicta concordia e jurisdictione del prelibato rev.mo Episcopo de concordia portogruar veramente e sotto la nostra Illustrissima Signoria la quale il governa et mandali uno potesta che ministra raxone a quelli populi in civile e criminale... ».

« Mota richo e grosso castello distante in tutto da Udene circha miglia 30 dicta mota e posta a la confine del Frioli et Trevisano et situata su le rive del fiume Livenza el qual fiume sorze al pie de uno monte quasi ale dicte confine in uno loco dicto la Ternita circha miglia 40 luntano de Udene e miglia uno dal castel de polcenico castello et jurisditione de quelli conti el qual fiume poi che apena e ussito del fonte suo se acompagna con un altro fiumicello adimandato el Gorgazzo qual pur sotto dicto polcenigo stilla de dura pietra servendo a molti edificii et maxime a molini che maçina ali habitanti et etiam a molti circunvicin i populari et cossì fanno de dui: El dicto assai habundante et navegabel fiume de livenza il quale poi che fra verde rive Sicille porto buffale e ditta mota cum quieta unda ha visitato. Tandem partendo il frioli dal trevisano a Cavorle mescola la sua dolce aqua cum le salate unde de lo adriatico occeano ».

« Dicta mota e opulente e bon castello el quale pel dicto fiume ha porto in mare et e longo e jurisdictione de la nostra Illustrissima Signoria la quale seguendo la laudevole sua usanza ogni XVI mexi li manda per podesta et rectore uno de suoi nobeli venetiani che fa in çivile et criminale raxone a tuti gli habitanti sui subditi ».

« Porto buffaleto grosso e bon castello sicome la mota et e altresì posto su le rive del preffato fiume livenza territorio e jurisditione della Illustrissima Signoria nostra la quale sicome etiam fa ala mota li manda uno de li soi nobeli patricij per podesta » (pagg. 29-30, *op. cit.*).

« Sacille e un richo castello e bona Terra posta come la mota e porto buffale su le rive del dicto fiume livenza la quale munita de aquose fosse e improspecto fortissima. Tamen quella magnifica comunità cum nove maraviglie de danari publici al presente cerca farla più forte.

Questa come le prenominate che sono su la livenza ha porto in mare et come quelle e de la nostra Illustrissima Signoria la quale al suo governo manda uno de li suoi nobeli patritij per rectore et il titulo suo e podestà et capitanio ».

« Caneva e un bon et richo castello posto al monte et lontano da dicto Sacille miglia tre bone et ivi come in Sicille va podesta uno nobile patricio venetiano » (*op. cit.*, pag. 31).

(3) A pagg. 31-32 di *Documenti storici inediti pertinenti alla città di Portogruaro,* si legge infatti:

Nos Leonardus Lauredanus, dux Venetiarum etc.

Committimus tibi Nobili Viro Jacobo Marino dilecto civi et fideli nostro, quod de mandato nostro vadas Potestas terre nostre Portus gruarij et districtus: et homines regiminis ipsius reges et gubernabis ac manutenebis ad honorem nostrum et dominii Venetiarum: stando et manendo in dicto regimine per unum annum, et tantum plus, quantum successor tuus illuc venire distulerit. In quo quidem regimine secundum statuta et ordinamenta dicte terre dummodo non sint contra honorem dominij nostri debeas ministrare in civilibus jus et justitiam cum quatuor civibus de majori Consilio dicte terre eligendis et deputandis secundum usum dicte terre de sex in sex menses,

qui tecum sedere debeant ad jus reddendum Civiliter: faciendo et terminando rationem et iustitiam per majorem partem vestrum. Itaque quicquid per majorem partem vestrum quinque factum fuerit secundum dicta statuta sit firmum hoc declarato et addito quod contra fugitivos ministretis jus et justitiam sicut contra alios. In Criminalibus autem tu solus potestas debeas justitiam ministrare.

Analoga per contenuto e forma era la « Commissione » che veniva data ai podestà di Motta di Livenza, e della quale riporto qui appresso la prima parte.

Commissio Potestatis Mote

Nos Andrea Griti Dei gratia Dux Venetiarum etc Commitimus tibi nobili viro... dilecto civi et fideli nostro, quod in bona gratia vadas et sis de nostro mandato, Potestas Mote per menses XVI etc. Tantum plus quantum successor tuus illuc venire distulerit; habendo ad honorem nostrum et bonum statum et conservationem dicte terre bonam et diligentem curam.

Ipsam autem terram et castrum Mote, villas, et terras, et loca ad ipsum castrum et lucum pertinentia gubernare ac regere debes, et rationem ac justitiam facere in civilibus et criminalibus, sicut tibi melius videtur, non reddendo tamen dictum jus in castro sed ordinarie extra castrum, observando statuta civitatis Tarvisij, que facerent ad tuum regimen, salvo semper arbitrio nostri Dominij possendi addere, minuere et corrigere omni tempore ad nostrum beneplacitum. (Arch. di Stato di Venezia, Commissione Rg. XII, carte 54).

(4) Era consuetudine nello Stato veneto di pubblicare in date fisse, sui traghetti, sulle porte delle chiese, nelle osterie e in tutte le contrade non solo il nome dei ladri, ma anche i decreti e le leggi del Consiglio dei Dieci riguardanti la repressione della delinquenza nella persuasione di aumentare in tal modo la loro efficacia per intimidire i colpevoli di reati perpetrati ai danni della Comunità.

(5) A puro titolo informativo, si precisa che il ducato era una moneta coniata da un'autorità ducale, il cui peso e valore non si mantennero costanti nel tempo.

Pare che il termine fosse stato usato per la prima volta per indicare una moneta d'argento fatta coniare da Ruggero II nel 1140 e poi per un'altra di Guglielmo I coniata nel 1156.

Ducato fu detta pure una moneta battuta a Venezia dal doge Enrico Dandolo nel 1202 il quale, durante il suo principato che va dal 1192 al 1205, fece coniare pure il marcuccio, il denaro, il grosso, detto anche matapane a ricordo della battaglia di Capo Matapan (Morea), il quartarolo o quarto di soldo.

Il primo tipo di ducato in argento venne coniato sotto il dogado di Girolamo Priuli (1559-1567) e sotto quello di Leonardo Donà (1606-1612) fu coniato il ducato d'oro, detto anche Giustina, dal nome della santa di cui portava l'effigie. Il secondo tipo di ducato in argento, detto ducatello, venne coniato sotto il principato del doge Domenico Contarini (1659-1675).

L'istituzione del grosso risalirebbe, secondo alcuni, al 1194; i primi grossi a noi pervenuti sono quelli del doge Enrico Dandolo il quale li avrebbe fatti coniare allo scopo di pagare alle maestranze dell'arsenale che costruivano le navi per le Crociate, perché i piccoli denari erano poco pratici

Il grosso fu anche chiamato mezzanino, grossetto, veneziano. Sotto Giovanni Dandolo (1280-1289) cominciò a circolare (1284) il ducato d'oro chiamato zecchino (moneta questa di oro purissimo). Lo zecchino fu in seguito battuto da tutti i dogi fino a Lodovico Manin. Per quanto riguarda il titolo ed il peso mi limiterò a citare solo alcuni esempi: il grosso d'argento corrispondeva al tempo di Enrico Dandolo a 26 denari o piccoli. Titolo 0,965, peso grani veneti 42 e un decimo, pari a grammi 2,178; il denaro o piccolo d'argento aveva il titolo di 0,250 circa. Peso grani veneti 7 (grammi 0,364; il quartarolo (un quarto di denaro), mistura, aveva il titolo di 0,003 carati, il peso di grani veneti 15, pari a grammi 0,776.

Il ducato d'oro emesso da Giovanni Dandolo aveva il titolo 1000, peso grani veneti 68, 52/67 e pesava grammi 3,559. Il soldino vecchio d'argento di Andrea Dandolo (1343-1354) pesava grani veneti 18 e mezzo (grammi 0,957) e come titolo carati 0,670.

Fra le monete del doge Francesco Foscari è da segnalare il quattrino per la terraferma (4 denari), mistura, titolo 0,055, peso grani veneti 18 (grammi 0,931); il piccolo o bagattino per Brescia. Mistura, titolo 0,111 e 0,055, peso grani veneti 9 (grammi 1,465).

La lira d'argento al tempo di Nicolò Marcello (seconda metà del secolo XV) aveva il titolo di 0,948, il peso di grani veneti 126 e pesava grammi 6,52; il marcello o mezza lira d'argento invece aveva il titolo di 0,948, il peso di grani 63, pari a grammi 3,26.

Il ducato d'oro fatto coniare da Leonardo Loredan (1501-1521) aveva le seguenti caratteristiche: titolo 1000 (24 carati di fino), peso grani veneti 68, 12/65 e 67, 3/4 pari a grammi 3,533 e 3,507. Lo scudo d'oro del doge Pietro Lando (1539-1545) aveva il titolo di 0,917 (22 carati di fino), il peso di grani veneti 65, 75/100 pari a grammi 3,403.

Il ducato o zecchino fa la sua apparizione con il doge Francesco Donà (1545-1553). Aveva 1000 di titolo (24 carati di fino), il peso di grani 67, 47/91 e pesava grammi 3,494.

Con Gerolamo Priuli (1559-1567) entra in circolazione il ducato d'argento dal peso di grammi 32, 896, titolo 0,948. Sotto il dogado di Alvise Mocenigo (1570-1577) circola il doppio zecchino d'oro dal peso di grammi 6,988, titolo 1000 (24 carati di fino), mentre con Marino Grimani (1595-1605) ha corso lo scudo da lire 8 in argento con S. Giustina, dal peso di grammi 36,38 pari a grani veneti 703, titolo 0,948.

Chi desiderasse maggiori ragguagli in merito può consultare. PADOVAN - CECCHETTI, *Sommario della Nummografia veneziana sino alla caduta della Repubblica,* Venezia, 1866; G. BORDIGNON, *Le monete della Repubblica veneziana,* Castelfranco Veneto, 1939; *Catalogo della raccolta di Numismatica di Rodolfo di Colloredo Mels,* Udine, Museo Civico, 1955; co. N. PAPADOPOLI, *Le monete di Venezia descritte ed illustrate coi disegni di C. Kunz,* Venezia, Fond. Ongania, 1893. Per la numismatica medioevale e moderna, l'opera base resta sempre il pregevole *Corpus Nummorum Italicorum* di Vittorio Emanuele III, insigne numismatico.

(6) *Sotium,* Sost. m., italiano antico sozio, soziàle, soziàre (14° sec. Canigiani: Accompagnare). Deriva dal latino *socius*. compagno, alleato. *Sotius* è una semplice variante latina medioevale del latino classico *socius* nel senso di colui che segue, che accompagna. Perciò *Sotium militem* significa soltanto accompagnatore.

(7) Egidio Zoratti (E. ZORATTI, *Gli statuti comunali friulani,* Udine, pag. 199), sotto la data del 17 dicembre 1351, ricorda che le disposizioni canoniche vietavano ogni giuoco rimesso alla sorte e che anche le leggi medioevali erano severissime contro i giocatori d'azzardo.

I giureconsulti sostenevano leciti soltanto i giuochi di destrezza, mentre gli statuti comunali condannavano ogni giuoco a denaro.

I giuochi più comuni nel medio evo erano l'*alea* ed i *taxilli.*

L'*alea* era il dado di sei lati puntato dall'uno al sei; poi quella parola aveva indicato ogni giuoco di fortuna, e più tardi, era riuscita a significare un giuoco in cui si adoperavano pedine e dadi sopra un tavoliere: era quindi diventata sinonimo del *ludus tabularum.* L'*alea* perdette quindi il senso antico, e si coniò una nuova parola per il dado puntato di sei lati: il *taxillus*; che è diminutivo della parola latina *tabus,* che non significa dado, ma l'ossetto nella sua forma naturale come proviene dal piede posteriore degli agnelli.

Gli statuti di Sacile (1351), ad esempio, vietavano di giocare *ad taxillos* e a qualsiasi altro giuoco d'azzardo a denaro dal giorno della Circoncisione in poi, pena la multa di 25 soldi. In seguito fu permesso, come a Portogruaro, di giocare solo *sub lobia Comunis.*

Fra i giuochi proibiti vi era anche quello della *zara* che si faceva con tre dadi, giuoco ricordato anche da Dante Alighieri nel canto VI del Purgatorio, vv. 1-3.

Multe severissime erano previste a chi dava ospitalità, a chi faceva lume di notte, a chi prestava denaro ai giuocatori.

(8) A. DA MOSTO, *I bravi di Venezia,* Milano, Edizioni Ciarrocca, 1950, capo primo.

(9) *Qui blasphemaverit Nomen Domini, morte moriautr: lapidibus opprimet eum omnis multitudo.* (Levit. XXIV, 16).

(10) Codice Penale, art. 724: Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato, è punito con la ammenda da lire quattromila a centoventimila.

Alla stessa pena soggiace chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti.

(11) E. ZORATTI, *Gli statuti comunali friulani*, pagg. 166-167.

(12) Lepido Rocco nella sua storia di *Motta di Livenza e i suoi dintorni,* pagg. 140-144, racconta che era gentile consuetudine ricolmare d'attenzioni il rappresentante di Venezia inviato in quella cittadina col titolo di podestà.

Nel 1665, essendo nato un bambino al podestà Grimani, questi pregò la Comunità di tenerglielo al sacro fonte a nome pubblico; cosa che fu fatta con grande soddisfazione di tutti ed il sindaco regalò anche al neonato una collana d'oro di 60 ducati. D'allora in poi la Comunità di Motta tenne sempre a battesimo i figli neonati dei reggenti la podesteria. Era pure consuetudine della cittadinanza far scolpire l'arma dei podestà benemeriti e di collocarla in attestato di gratitudine sotto la Loggia o in altro luogo pubblico. Il Governo della Repubblica aveva più volte proibito che si erigessero statue, armi, ed altre memorie ai propri rettori, cose queste che giudicava di vana ostentazione e di aggravio alle finanze delle Comunità. Visto che le leggi precedenti non venivano rispettate, il 15 dicembre 1691 rinnovò il divieto e ordinò a quella Comunità di togliere ogni ricordo riferentesi ai podestà passati. I mottesi distrussero quindi gli stemmi e le iscrizioni di parecchi podestà che adornavano la Loggia.

(13) La « Camera degli imprestedi », una specie di banca nazionale, fu fondata nel 1171. Riceveva i depositi dei privati, i prestiti volontari o forzosi a cui si ricorreva nei momenti di pubbliche necessità e per i quali lo stato dava in ipoteca le proprie rendite, pagava ogni sei mesi un interesse variabile secondo le circostanze e rilasciava obbligazioni commerciali e regolarmente estinguibili, come si fa oggi nei nostri istituti di credito.